

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LAICI SAVERIANI - AD GENTES"**  
**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS**

**TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**ART.1)** È costituita l'Associazione "LAICI SAVERIANI - AD GENTES" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, ispirata ai Valori e alla Spiritualità delle famiglie saveriane.

I laici saveriani vogliono vivere la loro adesione a Cristo a specificità della missione ad gentes. animando di spirito evangelico le varie realtà umane con la testimonianza di vita, la franchezza dell'annuncio, l'assiduità nella preghiera, la presenza e partenza nei luoghi di missione, la competenza e la coerenza nell'azione attraverso l'animazione, la formazione, l'informazione missionaria.

**ART.2)** L'associazione ha sede in Salerno. Il Consiglio Direttivo potrà comunque stabilire sedi secondarie secondo le esigenze operative dell'associazione.

**ART.3)** La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con quello solare.

**ART.4)** L'associazione si propone di svolgere, con i carismi propri del laicato saveriano, attività di solidarietà sociale quali espressioni della Carità (Caritas Christi urget nos). In particolare, aperta alle religioni e alle culture di tutti i popoli, potrà svolgere attività, senza scopo di lucro, che tendono a favorire il miglioramento delle situazioni economiche, spirituali, sanitarie e sociali delle persone svantaggiate, in particolare dei migrati e componenti di collettività estere, proponendo ed attuando nell'annuncio della Parola attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione, di valorizzazione delle arti, degli ambienti e delle culture dei popoli, la difesa dei diritti umani e tutte le attività che favoriscano in Italia e nei paesi di origine il benessere dei popoli e delle persone componenti di collettività estere, anche attraverso la promozione in Italia ed all'estero di attività di solidarietà e promozione umana.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART.5)** L'associazione perseguirà quanto indicato nei precedenti articoli attraverso:

- La ricerca di comunione con quanti vogliono la realizzazione del Regno di Dio a partire in primo luogo dall'unità con le famiglie saveriane.
- La testimonianza di vita, personale e comunitaria in terra di missione vissuta secondo i principi evangelici.
- L'impegno per i gruppi umani più marginali ed isolati, privilegiando i luoghi e le persone che rappresentano i nuovi areopaghi della missione nel mondo: i poveri, la gioventù, i luoghi e le persone delle migrazioni, i luoghi e gli strumenti della comunicazione sociale, i luoghi e le persone del pluralismo religioso e del dialogo interreligioso, affinché nella testimonianza di fede e vita cristiana si realizzi una liberazione sia fisica che spirituale.
- La preparazione di persone sia singole che famiglie che intendono partire per la missione ad gentes o impegnarsi per l'animazione sul territorio.
- L'accoglienza e l'inserimento di coloro che tornano dopo esperienze di missione.
- L'attuazione in Italia ed all'estero di espressioni comunitarie fondate sull'accoglienza, promuovendo la costituzione di centri e comunità.
- Il sostegno ad una nuova visione di progresso globale nella solidarietà che preveda uno sviluppo integrale e sostenibile di tutte le società tale da consentire ad ogni suo membro di realizzare le proprie potenzialità.
- Impegno per la sensibilizzazione alle problematiche missionarie (convegni, mostre, ecc.).
- L'educazione alla mondialità promuovendo momenti di formazione, animazione ed informazione.
- La collaborazione con le chiese locali, le Istituzioni, le autonomie locali, gli enti e le altre associazioni per la costruzione di un mondo più giusto.
- La promozione e la tutela in ogni parte del mondo dei diritti fondamentali dell'uomo (civili, politici, culturali, economici, sociali) anche attraverso l'aiuto alla crescita dei gruppi della società civile.
- L'apporto del servizio civile.
- La promozione di adozioni ed affidi.
- Il sostegno alle vittime delle guerre.
- Nei paesi più poveri di mezzi, la promozione di ricerche artistiche, sociali, politiche, filosofiche, scientifiche e tecnologiche.
- La promozione della salvaguardia del creato anche attraverso la conservazione e la protezione delle risorse naturali.
- La valorizzazione di tutte le culture e le religioni dei popoli.
- La promozione anche in luoghi lontani, e se ce ne fosse bisogno, di momenti di assistenza: sanitaria, sociale, legale; promozione di servizi: veterinari, agricoli, artigianali, industriali, di assistenza materiale e di sostegno al reddito.
- Il sostegno, nei luoghi di missione all'estero, all'alfabetizzazione, alle scuole di ogni ordine e grado, alla formazione professionale favorendo, tra l'altro, lo scambio culturale con le scuole italiane ed europee.
- L'aiuto materiale e l'inserimento lavorativo in Italia ed in Europa di persone appartenenti a comunità estere.
- L'aiuto nella formazione scolastica e professionale, in Italia ed in Europa, di persone appartenenti a collettività estere.
- La promozione nella reciproca accoglienza di viaggi e di un turismo attento e responsabile dei valori e delle culture dei popoli.

- La promozione di attività produttive, di non profit e di volontariato che possano integrarsi con i progetti dell'associazione.

L'attività della associazione potrà svolgersi anche secondo gli statuti ed i regolamenti degli organismi e federazioni similari a cui decide di aderire.

**ART.6)** L'associazione si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro e quindi divieto di speculazione di qualsiasi tipo e di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve a capitale, nonché intrasmessibilità di eventuale contributo o quota associativa che non potrà essere restituita;
- obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio ad associazioni analoghe, nel rispetto della legge N.662/96;
- democraticità della struttura, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- elettività delle cariche associative;
- redazione di bilanci e rendiconti annuali trasparenti.

## TITOLO II: SOCI

**ART.7)** Possono essere soci persone fisiche e giuridiche (pubbliche e/o private) che, condividendo gli scopi sociali, intendono impegnarsi nelle attività promosse e gestite dall'associazione.

L'età minima, per le persone fisiche, richiesta per l'ammissibilità a socio è di anni diciotto.

La domanda di ammissione all'Associazione è sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Chi intende associarsi può presentare la predetta domanda solo dopo aver effettuato un periodo di formazione e di verifica vocazionale.

Spetta comunque al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione ed il rinnovo all'impegno dei soci.

La quota minima associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

**ART.8)** È escluso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

I soci devono comunque partecipare attivamente alla vita dell'associazione realizzando un modello di gestione fondato sulla partecipazione, il coinvolgimento, la corresponsabilizzazione.

**ART.9)** La qualità di socio può essere persa per dimissioni, decadenza e per espulsione.

Ogni socio è libero di dimettersi comunicando al presidente o all'assemblea la propria decisione.

Il socio, assente alle attività dell'associazione e che non rinnovi al Consiglio Direttivo entro 18 (diciotto) mesi la volontà di impegnarsi, decade automaticamente da socio senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica. A tal fine il Presidente o un consigliere da lui indicato provvede ad annotare nel libro dei soci la decadenza.

Il Consiglio Direttivo può prendere atto che il comportamento di un socio non corrisponde alle finalità dell'associazione e deliberarne la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.

Causa di radiazione dei soci sono i comportamenti scorretti e ripetuti.

Il Consiglio Direttivo, in caso di condotta scorretta ripetuta da parte dei soci, può applicare la sospensione temporanea o la radiazione. I soci sospesi, radiati o decaduti possono comunque ricorrere alla decisione della prima assemblea utile. Nel caso in cui un socio sospeso o radiato rivesta una carica sociale, si ritiene sospeso o decaduto da tale carica.

In caso di dimissioni, radiazioni o morte di un socio, l'eventuale quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

## TITOLO III: ORGANI SOCIALI

**ART.10)** Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche elettive della associazione non sono retribuite. salvo diversa deliberazione dell'assemblea, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

**ART.11)** L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Ad essa sono demandate le deliberazioni sul programma delle attività statutarie, sulle questioni di carattere generale, Sull'approvazione dei Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto. Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, l'assistente spirituale dell'Istituto Saveriano e le persone invitate da chi ha convocato l'assemblea.

Le assemblee sono convocate, mediante avviso effettuato almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione a tutti i soci (anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso in assemblea), dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo deve comunque convocare l'assemblea almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare e con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere anche

diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi di soci sospesi e/o radiati o decaduti.

È permessa la delega al voto, con le limitazioni indicate nei regolamenti, purché regolarmente comunicata e depositata all'inizio dell'assemblea.

L'Assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione. Una stessa Assemblea potrà trattare argomenti di carattere ordinario e straordinario se previsti nell'ordine del giorno.

In ogni caso l'assemblea annualmente dovrà:

- deliberare sui ricorsi presentati dai soci;
- approvare i bilanci e rendiconti preventivi e consuntivi;
- nominare tra i soci, alla scadenza, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare l'attività dei programmi da svolgere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C..

**ART.12) Il Consiglio Direttivo** è formato da tre a quindici membri, eletti da tutti i soci per la durata di tre esercizi sociali, salvo diversa durata stabilita dall'assemblea dei soci al momento della elezione. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai consiglieri almeno otto giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare - senza diritto al voto - i rappresentanti delle famiglie saveriane e le altre persone invitate, dal Consiglio stesso, ad intervenire.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione solo per quanto riservato all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

- L'ammissione e l'espulsione dei soci rispettando i criteri statuari.
- La determinazione della quota associativa annuale ed, eventualmente, l'ammontare della quota di iscrizione.
- La convocazione dell'assemblea.
- Osservare e far osservare tutte le delibere dell'Assemblea.
- Il conferimento di mandati o incarichi particolari.
- La predisposizione dei rendiconti e bilanci annuali preventivi e consuntivi.
- La redazione di regolamenti per il funzionamento della associazione.
- L'emanazione dei provvedimenti di radiazione e sospensione previsti dall'art.9.
- L'assunzione dei dipendenti e determinazione della retribuzione nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'associazione.
- Provvedere agli atti necessari od utili alla vita dell'associazione.
- Nominare e revocare eventualmente un Preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali.

**ART.13) Il Presidente** del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione con l'uso della firma, sia nel campo negoziale che giudiziale.

Il Presidente presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura i rapporti con le famiglie saveriane.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vicepresidente o ad un altro consigliere, stabilendo i limiti della delega.

**ART.14)** Il segretario-tesoriere, d'intesa con il Presidente, organizza e coordina tutte le attività interne dell'associazione, anche nei confronti di Enti ed Autorità. È responsabile collegialmente con il Presidente dell'attività finanziaria ed amministrativa dell'associazione. Provvede all'esame e riscossione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti ed alle spese necessarie, previa autorizzazione del Presidente o del suo delegato. È addetto alla custodia della cassa e cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla normativa in materia di associazione ONLUS.

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO**

**ART.15)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle elargizioni, lasciti e donazioni che saranno disposti in suo favore;
- b) dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui acquisterà la proprietà;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

**ART.16)** I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio finanziamento sono:

- il contributo annuo dei soci;
- la rendita delle attività patrimoniali;
- i contributi delle Amministrazioni Statali, di altri Enti pubblici e privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

**ART.17)** L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione del bilancio consuntivo ed alla presentazione per l'approvazione all'assemblea.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART.18)** L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività economiche marginali: lavorazione, trasformazione e commercio di prodotti artigianali anche provenienti da paesi emergenti, come import ed export, organizzazione di convegni, riviste, libri, mass media, costruzione e conduzione di edifici, assistenza legale e professionale, allestimento mostre, fiere, documentazioni, viaggi, turismo, riproduzione stampa, fotocopie, eliografie, cd, dischi, video, campi di lavoro, mercatini dell'usato, riciclaggio, traslochi.

#### **TITOLO V: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART.19)** La gestione della Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri (soci e/o non soci), eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre esercizi sociali.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo.

#### **TITOLO VI: LIQUIDAZIONE**

**ART.20)** Il Consiglio Direttivo può, tramite il Presidente, convocare l'assemblea perché deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione. Sia lo scioglimento che la liquidazione debbono essere deliberati con il voto di almeno tre quarti dei soci presenti personalmente. Non sono ammessi voti per delega.

L'assemblea nomina contestualmente un liquidatore.

Il patrimonio che resta, dopo che si sia esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art.3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.21)** I regolamenti interni e le disposizioni emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni all'interno dell'associazione, impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

**ART.22)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni ed ONLUS nonché a quelle previste, per i singoli casi specifici, dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio a stabilire quale applicare. Firmato:

CIRINO ALFREDO, TURCO ANNA PAOLA, GIANNATTASIO FERDINANDO, GALASSO MICHELE. MURONI MARIA TERESA, GIANNATTASIO MIRELLA, FONTANA ROBERTO, OLIVA GAETANO, CONDORELLI CLAUDIO, ARMENTO ELENA.

Salerno 30 giugno 2000